



# COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 2573 del 27/09/2022

**OGGETTO:** Servizio di recupero salme in luoghi compresi nel territorio del Comune di Terni, su chiamata da parte della Pubblica Autorità e trasporto salme stesse alle camere mortuarie, ai fini degli esami autoptici e funerale sociale, per quattro anni. Accordo Quadro con più operatori, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/00. Avvio nuova procedura per ampliamento degli operatori economici al fine di garantire lo svolgimento dei servizi essenziali.

---

ESERCIZIO 2022

---

**OGGETTO:** Servizio di recupero salme in luoghi compresi nel territorio del Comune di Terni, su chiamata da parte della Pubblica Autorità e trasporto salme stesse alle camere mortuarie, ai fini degli esami autotipici e funerale sociale, per quattro anni. Accordo Quadro con più operatori, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 – Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/00. Avvio nuova procedura per ampliamento degli operatori economici al fine di garantire lo svolgimento dei servizi essenziali.

#### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Comunale intende svolgere i servizi in oggetto, avvalendosi delle prestazioni delle imprese di onoranze funebri operanti sul territorio, iscritte nel registro istituito presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, con la definizione di appositi turni di intervento su base annuale adottando il criterio di rotazione degli operatori economici selezionati, mediante la stipula di accordi quadro con più operatori ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per la durata di 4 anni;
- Il regolamento comunale di polizia mortuaria (artt. 7 e 22) in caso di persone decedute sulla pubblica via, ecc., pone gli oneri del trasporto, ai sensi della Legge 26/2001, a carico dei familiari del defunto, salvo le ipotesi di indigenza, stato di bisogno e disinteresse da parte dei familiari;
- le tre ipotesi richiamate individuano oneri di natura sociale; infatti l'art. 1, comma 7 bis, del D.L. 27.12.2000, n. 392, convertito nella Legge n. 26 del 28.02.2001, considera tre ipotesi di gratuità, ossia: indigenza, appartenenza a famiglia bisognosa e disinteresse da parte dei familiari. Le prime due sono tipicamente funzioni rientranti nell'ambito della L. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). La terza, essendo una situazione di ordine comportamentale deve essere inequivoca e non contraddittoria (nell'eventualità di comportamenti contraddittori, quanto assunto a carico del bilancio comunale si trasforma in un'anticipazione, ex artt. 2118-2132 c.c., da ripetere, con interessi). Da quanto sopra riportato, l'Amministrazione Comunale, tramite la Direzione Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ufficio Servizi Cimiteriali, secondo le disponibilità per ogni esercizio, provvederà a pagare i recuperi nonché il conseguente funerale delle salme rientranti nelle tre ipotesi citate di gratuità;
- Per quanto sopra riportato è stata approvata una prima determinazione a contrarre ai sensi art. 192 del D.Lgs. 267/00 (determinazione dirigenziale n. 1768/2021) con la quale l'A.C. ha inteso emanare un avviso con cui invitare le imprese di Onoranze Funebri del Comune di Terni (iscritte nel registro istituito ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria) a manifestare la propria disponibilità a partecipare ad una turnazione per il Servizio Trasporto Salme Incidentate-Territorio Comune di Terni- annuale 2021-2022, formulando la propria istanza redatta secondo un modulo allegato all'avviso;
- L'avviso prot. 92233 è stato regolarmente pubblicato in data 21.6.2021;

Sono pervenute le seguenti istanze:

- a. P.G.103005 DEL 12.7.2021 – ADRIANO BARBANERA SRL CON SEDE A TERNI; E' PERVENUTA ANCHE ALTRA COMUNICAZIONE PEC P.G. 103242 DEL 12.7.2021;
- b. P.G.105545 DEL 16.7.2021 – SOCIETA' AMATI TARQUINIO SAS DI TEREZIANI MARGHERITA E C CON SEDE A TERNI;
- c. P.G. 105607 DEL 16.7.2021 – ONORANZE FUNEBRI SILVESTRI CON SEDE AD ARNONE (TR);

In data 23.7.2021 il RUP in qualità di presidente del seggio di gara, procedeva all'esame delle istanze da cui sono stati ammessi:

- a. P.G.105545 DEL 16.7.2021 – SOCIETA' AMATI TARQUINIO SAS DI TEREZIANI MARGHERITA E C CON SEDE A TERNI. Hanno offerto un ribasso del 10% sui servizi di recupero salma e del 5% sul funerale minimo;
- b. P.G. 105607 DEL 16.7.2021 – ONORANZE FUNEBRI SILVESTRI CON SEDE AD ARNONE (TR). Hanno offerto un ribasso del 10% sui servizi di recupero salma e funerale minimo;

Con determinazione dirigenziale n. del è stata conclusa la procedura suddetta e si è provveduto ad attivare le prestazioni di servizio con più operatori ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per la durata di quattro anni alle seguenti condizioni economiche:

- o recupero salme in orario diurno dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 22:00: €180,00 – OPERATORI ECONOMICI SOCIETA' AMATI TARQUINIO SAS E ONORANZE FUNEBRI SILVESTRI
  - o recupero salme, domenica e festivi, dalle 22:00 alle 7:00): € 270,00 – OPERATORI ECONOMICI SOCIETA' AMATI TARQUINIO SAS E ONORANZE FUNEBRI SILVESTRI;
  - o funerale minimo: € 540,00 – OPERATORE ECONOMICO ONORANZE FUNEBRI SILVESTRI.
- 
- Nella fase di gestione, tuttavia, sono emerse notevoli criticità dovute all'incremento dei casi da trattare che ha reso particolarmente critica e complessa l'attuazione delle prestazioni, tanto più che per effetto della crisi economica del mercato che ha portato all'incremento dei costi delle materie prime e dei carburanti, i corrispettivi a corpo sono diventati antieconomici, tanto più che per il servizio di recupero delle salme i trasporti hanno interessato diverse località distanti dal comune, in particolare verso la camera mortuaria e le celle messe a disposizione in convenzione dall'Azienda Ospedaliera di Perugia;
  - Tale situazione di disequilibrio sul piano della sostenibilità delle prestazioni ha causato l'invio di richieste di recesso da parte di uno degli operatori economici selezionati, che in ragione della natura del rapporto e dell'essenzialità del servizio non è stato accordato, dovendo garantire la continuità delle operazioni nelle more della riorganizzazione del servizio, in relazione alle mutate condizioni del mercato e delle condizioni della sua operatività, nelle sue linee essenziali;
  - Considerato che:
  - L' art. 3 comma 1 lett. iii del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che l'accordo quadro è "l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste";
  - Dalla lettura della disposizione, si evince dunque che l'accordo quadro ha la finalità di individuare i soli tratti essenziali della disciplina che caratterizzerà i singoli applicativi, che verranno definiti tra l'operatore economico e la stazione appaltante secondo il tariffario e le regole pattuite con detto accordo, evidenziando a tale scopo che è stata svolta una procedura di rilevanza pubblica alla quale l'operatore economico ha partecipato in tutta autonomia, inviando le proprie condizioni di adesione ed accettando le regole di intervento a chiamata, con la firma dell'accettazione finale dell'accordo medesimo, mediante lettera di scambio commerciale.
  - E sulla base di tale quadro normativo, tra le molte, richiamando anche la pronuncia del TAR Lombardia, Milano, sez. II, 18 maggio 2020, n. 840 – è chiaro che l'accordo quadro ha natura di "contratto normativo [...] la cui efficacia consiste solo nel "vincolare" la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti" da cui discende "... una disciplina generale alla quale gli operatori economici devono attenersi".
  - Muovendo da questo presupposto, il contraente che si aggiudica la gara per l'accordo quadro non acquisisce un diritto a rendere il servizio all'amministrazione "nella misura totale del valore stimato all'interno dell'accordo quadro", bensì solo il diritto ad essere l'operatore che stipulerà i singoli contratti applicativi, di volta in volta conclusi secondo le esigenze della stazione appaltante. Ne deriva che nell'accordo quadro l'indicazione del fabbisogno da parte della S.A. non solo ha carattere approssimativo, ma anche che le relative stime non vincolano in alcun modo l'amministrazione ad utilizzare le prestazioni in una determinata quantità (né tantomeno ad utilizzarle nella quantità massima). In tale contesto – in linea con la decisione della Corte di Giustizia UE, sez. VIII, 19 dicembre 2018 (causa C-216/2017) – l'unico elemento necessario nell'ambito della disciplina dell'accordo quadro è rappresentato dall'indicazione razionale del "massimale" che l'ente potrà chiedere all'appaltatore; senza che vi sia tuttavia alcun obbligo di effettiva "consumazione" del massimale.

- La giurisprudenza ha chiarito che, quale logica conseguenza della natura giuridica dell'istituto in esame, "è fisiologica" la distinzione tra la durata dell'accordo quadro e l'estensione temporale dei contratti applicativi esecutivi.
- Ciò significa che se da un lato è necessario che i singoli applicativi siano stipulati durante il periodo di vigenza dell'accordo quadro, dall'altro lato essi possono avere – ed anzi è naturale che abbiano – durate indipendenti l'una dall'altra e diverse rispetto alla durata del medesimo accordo quadro.
- Di conseguenza, in sede di partecipazione all'accordo quadro, l'operatore economico l'appaltatore ha formulato la propria offerta tecnica ed economica tenendo conto, nell'esercizio della propria libertà imprenditoriale, delle variabili che possono intercorrere. Pertanto, in relazione ad una istanza presentata con la quale l'appaltatore manifesta la volontà di recedere dall'accordo quadro, si significa quanto segue:
- Nei contratti pubblici, nessuna modifica della prestazione economica (che grava principalmente sulle PP.AA.) è ritenuta possibile, in quanto ciò incide sull'equilibrio di bilancio pubblico, violando le norme ed i principi di contabilità dello Stato. Se quindi nei rapporti fra privati è ammissibile, nel corso di esecuzione, richiedere modifiche alle condizioni economiche fino a giungere, in caso di disaccordo, all'eventuale risoluzione contrattuale, in un rapporto pubblico ciò non è consentito se non in alcuni particolarissimi casi, ovvero se nel contratto è presente una clausola revisionale oppure nelle ipotesi espressamente previste per legge.
- Mentre nel precedente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.n. 163/2006) era contenuta un'apposita norma secondo cui "Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo" (art. 115), il Legislatore del vigente Codice (D.Lgs.n. 50/2016) ha compiuto una scelta diversa, fissando in un unico articolo (art. 106) le possibili modifiche che possono intervenire (di durata, di variazione della prestazione e controprestazione economica ecc.) nel corso di un rapporto convenzionale.
- Pertanto, avendo già chiarito che il rapporto relativo alle prestazioni di servizio è generalmente sottoposto ad un divieto di modifiche soggettive ed oggettive (sia per ragioni di contabilità della Stato che per la natura stessa dell'obbligazione contrattuale), l'art. 72 della Dir 204/24/UE ha introdotto, per la prima volta, una disciplina unitaria che raggruppa tutte le norme riguardanti le effettive possibili modifiche al dettato obbligazionale nella sua fase esecutiva. L'art. 106 del Codice appalti individua così le varie ipotesi e modalità con cui debbono attuarsi tali modifiche, che possono in concreto comportare un aumento/diminuzione del prezzo inizialmente convenuto, della quantità delle prestazioni nonché della durata del contratto. La stessa disposizione distingue innanzitutto tra le ipotesi di «modifica» da quelle di «variante» al contratto; le varianti sono dettate esclusivamente da "circostanze imprevedute o imprevedibili", mentre, in tutti gli altri casi, è corretto parlare di modifiche al contratto. La prima tipologia affrontata (comma 1, lett. a) è quella dell'eventuale inserimento di una clausola di possibile modifica (fra cui è ricompresa anche quella di revisione-prezzi), la cui caratteristica risiede nel fatto che, essendo previamente inserita nel contratto, non ne altera la natura stessa. Tuttavia, la revisione pattiziamente prevista segue logiche differenti a seconda che si riferisca ad appalti di lavori o di servizi/forniture. Per quanto concerne servizi o forniture, l'unico intervento legislativo assunto riguarda gli accordi-quadro aggiudicati dai Soggetti aggregatori in cui è stabilito che, al verificarsi di un aumento o diminuzione dei prezzi non inferiore al 10%, l'appaltatore ha facoltà di richiedere una revisione del prezzo, con l'ulteriore possibilità di recesso o risoluzione consensuale senza obbligo di alcun indennizzo (art. 1, comma 511, L.n. 208/2015). Gli altri commi dell'art. 106 non riguardano specificamente l'istituto della revisione (ma nemmeno l' "escludono"), affrontando il tema dei lavori/forniture/servizi supplementari (lett. b) – in cui, ad un aumento della prestazione dell'appaltatore, deve corrispondere anche una diversa controprestazione economica della P.A. – o il verificarsi di "circostanze imprevedute ed imprevedibili" (lett. c) – parlando in tal caso delle cd. 'varianti' ammissibili, purché non alterino "la natura generale del contratto" sotteso – oppure di modifica soggettiva dell'esecutore (lett. d). Il comma 2° dell'art. 106 prevede poi la possibilità d'apportare modifiche ai contratti tutte le volte in cui il valore di detta modifica sia inferiore alla soglia comunitaria (relativa al settore di gara), oltre che il suo valore sia al di sotto del 10% di quello dell'appalto stesso. Dal punto di vista "quantitativo", invece, è considerata sostanziale la modifica che "cambia l'equilibrio economico del contratto" oppure che, se fosse stata prevista fin dall'inizio, avrebbe consentito la partecipazione anche di altri concorrenti (comma 4°). Principio generale è infine quello secondo cui la modifica non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale – dovendo in caso contrario esperire una nuova gara (comma 7°) - così come prevista una

franchigia del 1/5 del valore iniziale d'aumento contrattuale, tale per cui l'appaltatore è obbligato ad accettarla alle medesime condizioni iniziali (comma 12°).

- L'aumento eccezionale dei costi ha tuttavia spinto il Governo ad intervenire per cercare di garantire la "tenuta" del mercato dei contratti pubblici, ma detti interventi si sono purtroppo registrati solo relativamente ai lavori pubblici, lasciando quindi i contratti di beni e servizi del tutto privi di copertura emergenziale.
- L'istituto della revisione, tuttavia, non può prefiggersi lo scopo d'azzerare il rischio di impresa, in quanto l'alea tipica della tipologia contrattuale sottoscritta dev'essere in capo al privato; in ogni caso, per la sua applicazione, non bisogna guardare al maggior costo sostenuto (rispetto all'offerta iniziale) quanto piuttosto alla presenza (o meno) di circostanze imprevedibili che ne hanno determinato l'aumento (TAR Milano n. 435/2021 – Cons. St. n. 1980/2019).
- Mentre poi il vecchio Codice (D.Lgs 163/2006) prevedeva il prezzo chiuso, la possibile deroga in circostanze eccezionali nonché la revisione periodica del prezzo, con l'esclusione circa l'applicazione dei cd. "rimedi civilistici" (art. 1664), il D.Lgs.n. 50/2016 dispone al contrario la discrezionalità della P.A. nell'inserimento della clausola negli atti di gara nonché l'utilizzo dei rimedi civilistici prevedendo proprio, in caso di sua mancanza, l'applicazione dell'art. 1664 Cod.Civ. (Cass. Civ. n. 5267/2018) oltre che anche del rimedio ex art. 1467 Cod.Civ. (TAR Brescia n. 239/2022).
- In ogni caso, nel momento in cui l'appaltatore formula la richiesta revisionale e la P.A. la accoglie, la medesima deve a quel punto procedere a svolgere un'istruttoria secondo una regola mutuabile dall'art. 115 del vecchio Codice appalti (rif. Cass. Civ. 24096/2018) ma, qualora detto subprocedimento dovesse avere esito negativo, si pone il problema della cd. "giurisdizione" ovvero avanti a quale giudice presentare la causa.
- In una recente pronuncia il TAR Napoli (16/6/2022 n. 4095) stabilisce infine che il giudice amministrativo non solo non può sostituirsi alla Amministrazione nello svolgimento di un'istruttoria ma che, in ogni caso, grava sull'appaltatore richiedente la revisione l'onere di provare tanto la sopravvenienza di circostanze imprevedibili quanto l'aumentare dei costi di conseguenza intervenuto.
- Alla luce delle suddette considerazioni, nonostante le effettive variazioni dei prezzi di mercato, non potevano ricorrere le condizioni per sollevare l'operatore economico dalle pattuizioni definite dall'accordo quadro, considerando che in questi casi si tratta di prestazioni continuative che non possono essere interrotte per sua natura e considerando che è vigente una turnazione e che questo ente non si poteva procedere al recesso disciplinato dall'art. 1660 del c.c. e dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 in quanto in assenza di una diversa organizzazione e nelle more di una nuova procedura di scelta del contraente, si sarebbe prodotta una interruzione di un servizio pubblico essenziali con gravi ripercussioni per gli interessi pubblici tutelati.
- Pertanto, fermo restando che ai fini istruttori grava sull'operatore economico provare la sopravvenienza di circostanze imprevedibili, quanto l'ammontare dei costi, tali da consentire l'applicazione di quanto previsto dal citato art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la necessità di procedere alla riorganizzazione diventa necessaria per garantire qualità ed efficienza prestazionale al servizio di cui all'oggetto.
  
- Per quanto sopra riportato è necessario emanare un nuovo avviso di manifestazione di interesse con cui si invitano le imprese di Onoranze Funebri del Comune di Terni (iscritte nel registro istituito ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria) a manifestare la propria disponibilità a partecipare ad una turnazione per il Servizio Trasporto Salme Incidentate- Territorio Comune di Terni- annuale 2021-2022, formulando la propria istanza redatta secondo un modulo allegato all'avviso;
- A tal fine si specifica che:
  1. OGGETTO: Servizio recupero salme e funerale sociale nel territorio comunale, per 4 anni;
  2. DEFINIZIONE: Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del "*Regolamento di polizia mortuaria*" approvato con D.P.R. n. 285 del 1990 e ai fini del presente procedimento per "*trasporto salma incidentata*" si intende l'attività di recupero e trasporto di salma di persona morta, autorizzato dal medico necroscopo, in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico o

in abitazione inadatta, disposto dalla Pubblica Autorità, dal luogo del decesso al deposito di osservazione, od obitorio, od altro locale disposto dall'autorità competente;

3. DURATA: quattro anni;
4. CONDIZIONI DI SERVIZIO:
  - a) l'Impresa di onoranze funebri svolge l'attività su chiamata della Pubblica Autorità;
  - b) l'impresa di onoranze funebri deve recarsi sul luogo di reperimento non oltre 30 minuti dalla chiamata;
  - c) l'Impresa di Onoranze Funebri deve rispettare la turnazione stabilita dal Comune, qualora l'accordo quadro sia stipulato con più operatori;
  - d) il recupero ed il trasporto al deposito di osservazione, od obitorio, o altro locale disposto dall'autorità competente delle "salme incidentate", deve avvenire usando mezzi di trasporto non recanti indicazioni pubblicitarie e/o caratteristici dell'Impresa ai sensi dell'articolo 10 del codice deontologico delle Imprese Funebri operanti in Umbria e art. 22, comma 3, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Tali indicazioni se non rimovibili devono essere adeguatamente coperte;
  - e) il turno ha durata mensile con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all'affidamento che si realizza con la sottoscrizione degli applicativi dell'accordo quadro da parte di tutte le imprese che hanno partecipato alla procedura;
  - f) l'ordine di turnazione è stabilito con apposito sorteggio fatto nella sede comunale di cui verrà data apposita comunicazione, al fine di ampliare il servizio e renderlo più capillare, tenendo conto che si applicherà in tariffario di riferimento desunto dalla negoziazione;
  - g) il mancato rispetto delle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) comporta il pagamento di una penale di € 100,00 (euro 100/00);
  - h) il mancato intervento non giustificato comporta l'esclusione dell'operatore economico dall'elenco predisposto, tenendo conto che in mancanza di contratto applicativo l'accordo quadro non è in alcun modo vincolante per l'ente;
  - i) il mancato pagamento della penale di cui alle lettere b), c) e d) comporta oltre alla risoluzione contrattuale dell'applicativo, quanto riportato al precedente punto;
5. CORRISPETTIVO: € 250,00 recupero salme in orario diurno (dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 22:00) e € 350,00 (domenica e festivi, dalle 22:00 alle 7:00) rientrante nelle tre ipotesi di gratuità di cui nelle premesse per ogni prestazione; € 800,00 (euro seicento/00) per il "funerale minimo" deceduti rientranti nelle tre ipotesi di gratuità;
6. TERMINE manifestazione di interesse: ore 12:00 del 19.7.2021;
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: l'Impresa deve far pervenire alla sede Comunale di Corso del Popolo, 30, 05100 Terni- Direzione Lavori Pubblici-Manutenzioni, a mano, a mezzo pec o a mezzo del servizio postale o di agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre il termine di cui al punto 6 della presente, apposita istanza con le modalità di cui al successivo punto 8;  
In caso di spedizione a mezzo servizio postale o di agenzia di recapito farà fede la data di spedizione risultante dalla documentazione postale (Raccomandate A.R. o similari). Si intendono escluse le manifestazioni di interesse che perverranno oltre il termine di cui al punto 6;
8. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACCORDO QUADRO:
  - a) L'istanza deve avvenire con formale istanza utilizzando l'apposito modello allegato A, mediante assolvimento dell'imposta di bollo (ovvero con dichiarazione di esenzione), sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa e allegando fotocopia del documento d'identità fronte/retro in corso di validità del sottoscrittore. Nell'istanza (Allegato A) il legale rappresentante deve documentare, ovvero dichiarare con autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pena l'esclusione:
    - gli estremi identificativi dell'Impresa (nome e cognome del titolare, denominazione della ditta, codice fiscale e partita iva),
    - il possesso dei titoli abilitativi, dei mezzi e risorse umane necessari allo svolgimento del servizio;
    - l'accettazione esplicita delle condizioni della presente manifestazione di interesse;
    - che la società non è incorsa nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente la gestione del medesimo servizio per gravi inadempimenti contrattuali;

- che gli amministratori della società non ricoprono cariche sociali in altre società nell'ambito della medesima disciplina;
  - che l'Impresa non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e che a suo carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - che nei confronti dei soggetti muniti di rappresentanza non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
  - che nei confronti dei soggetti muniti di rappresentanza non esistono cause ostative di cui alle vigenti leggi antimafia;
  - che nei confronti dei soggetti muniti di rappresentanza non è intervenuta la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
9. N.B. ISTANZA E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA VA RICONDOTTA IN UNA BUSTA DENOMINATA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, OPPORTUNAMENTE SIGILLATA;
- A corredo dell'istanza va presentata l'offerta economica, pari al massimo ribasso percentuale sulle singole tariffe oggetto della negoziazione. Il ribasso va indicato in lettere e cifre per tutti e tre i prezzi di riferimento. A corredo dell'offerta economica suddetta l'operatore economico deve dichiarare i costi aziendali a pena di esclusione.
- N.B. L'OFFERTA ECONOMICA VA RICONDOTTA IN UNA BUSTA DENOMINATA "B-OFFERTA ECONOMICA", OPPURTUNAMENTE SIGILLATA. Il mancato rispetto di quanto indicato è pena di esclusione.
- LE BUSTE A e B VANNO RICONDOTTE IN UNICA BUSTA CON INDICATO L'OGGETTO DELLA NEGOZIAZIONE E LA DATA E ORA DI SCADENZA, NONCHE' LA DENOMINAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO MITTENTE.

b) Non sono ammesse istanze condizionate o espresse in modo indeterminato.

c) Il Comune si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la "non attivazione del servizio con turnazione" con l'eventuale ripetizione della procedura o l'avvio di diverse procedure di aggiudicazione.

d) Il Comune si riserva ogni più ampia verifica in ordine alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'Impresa.

e) L'istanza di partecipazione (eccetto i casi di dichiarazione di esenzione) dovrà essere prodotta mediante l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta. La documentazione compilata in contravvenzione della legge sul bollo, pure essendo valida a tutti gli effetti per la partecipazione alla gara, sarà soggetta alle sanzioni previste dalle norme di legge in vigore.

10. RINVIO. Per quanto non previsto nella presente comunicazione si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia nonché al Codice deontologico delle imprese funebri operanti in Umbria.

11. FORMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Scambio lettera commerciale.

12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE.

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/00.

Per quanto sopra riportato.

### **DETERMINA**

Di dare atto di quanto riportato in premessa:

Di approvare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/00 il presente provvedimento, finalizzato all'individuazione dei criteri di scelta del contraente per il Servizio recupero salme e funerale sociale nel territorio comunale, per 4 anni;

Di approvare lo schema di avviso allegato alla presente, corredato del modulo (allegato A – domanda di partecipazione) – (allegato B – offerta economica) per l’inoltro della domanda di partecipazione, come allegato al P.G. 0152741 del 27/09/2022 da pubblicare all’albo pretorio del Comune di Terni e nella Sezione Amministrazione Trasparente;

Di dare atto che il presente atto non comporta impegni finanziari, essendo una procedura di accordo quadro con più operatori ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016.

**Il Dirigente**

(Arch. Piero Giorgini)